



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

CONTRATTO

Accordo Quadro con un unico operatore economico per i “LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO” di Palermo ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023
CIG: xxxxxxxxxxxxxxxx (master) CUP:

TRA

....., nato a il C.F., in qualità di dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, domiciliata per la carica in via del Vespro, 129 ai fini del presente atto presso la sede dell’A.O.U.P. sita come in avanti, non in proprio ma in nome e per conto della medesima che interviene al presente atto in rappresentanza dell’A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, via del Vespro, 129, 90128 – Palermo, C.F. e P.IVA 05841790826, ai sensi;

e

il signor xxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxxxxxx il xx.xx.19xx, in qualità di Amministratore unico, dell’impresa “xxxxxxxxx”, avente P.I.V.A. xxxxxxxxxxxx, con sede legale a xxxxxxxxxxxxxxxx, in via xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx – CAP xxxxxx, iscritta al Registro Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura xxxxxxxxxxxxxxxx al numero xxxxxxxxxxxxxxxx, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "Appaltatore". Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del presente contratto, tra le summenzionate parti si conviene e si stipula quanto segue:

P R E M E S S O

- che con Deliberazione n. xxxxx del xx.xx.xxxxx è stata indetto, per l’affidamento dei lavori di cui in oggetto, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs.36/2023, una procedura negoziata senza bando in modalità telematica attraverso la piattaforma MEPA, gestita da Consip;
- che con Deliberazione n. xxxx del xx.xx.xxxxx, per le ragioni ivi contenute, è stata aggiudicata all’operatore economico “xxxxxxxxx”, avente P.I.V.A. xxxxxxxxxxxx, con sede legale a xxxxxxxxxxxxxxxx, in via xxxxxxxxxxxxxxxx, xx – CAP xxxxx l’affidamento per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023 con un unico operatore economico per i **“LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELEVATORI DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO” di Palermo ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023**- CIG: xxxxxxxxxxxxxxxx.
- In ragione della natura dell’appalto realizzato a mezzo Accordo Quadro ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs.36/2023,

l'importo massimo contrattuale ammonta complessivamente ad Euro xxxxxxxx, esclusa I.V.A. al 22%, di cui (Euro xxxxxxxx per lavori al netto del ribasso ed Euro xxxxxxxx per costi della sicurezza non soggetti a ribasso).

TUTTO CIO' PREMESSO

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, il presente Accordo Quadro, avente durata di 12 (dodici) mesi, per interventi di manutenzione indispensabili secondo le necessità manutentive e di conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità degli immobili in uso dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, compresi tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e che si riferiscono alle seguenti tipologie di interventi previste nel capitolato speciale di appalto:

1. Lavori non urgenti programmati e/o a guasto: interventi che non limitano la funzionalità dell'utilizzo dell'immobile, ma solo di limitatissime porzioni del medesimo o dell'impiantistica e non incidono in alcun modo sulla sicurezza. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati nei singoli contratti/ordinativi applicativi;
2. Lavori urgenti: interventi determinati da necessità impreviste, imprevedibili, e non rimandabili per evitare che il danno conseguente ad un loro differimento superi il costo dell'intervento che si richiede di effettuare. Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati nei singoli contratti/ordinativi applicativi;
3. Lavori di somma urgenza: interventi caratterizzati dall'improcrastinabile necessità di provvedere.

Detti interventi devono essere iniziati entro i termini indicati nei singoli contratti/ordinativi applicativi.

Art. 2 – VALORE ECONOMICO DEL CONTRATTO

1. In ragione della natura dell'appalto realizzato a mezzo Accordo Quadro ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs.36/2023, l'importo massimo contrattuale ammonta complessivamente ad Euro _____, esclusa IVA al xx%, di cui (Euro _____ per lavori al netto del ribasso ed Euro _____ per costi della sicurezza non soggetti a ribasso), come da offerta economica presentata dall'impresa in sede di gara che è parte integrante al presente atto anche se non materialmente allegata.
2. L'intero Accordo ed i singoli contratti/ordinativi applicativi saranno affidati "a misura". L'importo contrattuale dei singoli contratti/ordinativi applicativi, è determinato dal ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara che sarà applicato a tutti i prezzi unitari delle singole voci del prezzario regionale, eventuali apposite analisi posti a base di gara. I prezzi unitari ribassati costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità di lavoro da eseguire.
3. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di

eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate.

4. I prezzi sono da ritenersi fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

Art. 3 - DURATA E PENALI

1. L'efficacia del contratto ha inizio dalla data di sottoscrizione del presente atto. La durata massima del contratto è di 12 (dodici) mesi, e comunque fino al completamento degli interventi affidati nel corso della medesima annualità attraverso i singoli contratti/ordinativi applicativi, con riferimento all'importo contrattuale massimo al netto dell'IVA prestabilito nell'arco di tempo di vigenza del contratto. L'Accordo Quadro cesserà di produrre effetti nel caso in cui, prima della predetta scadenza, verrà raggiunto l'importo massimo contrattuale. Eventuali proroghe o sospensioni potranno essere assentite dal RUP dietro motivate richieste.
2. Per eventuali ritardi rispetto al tempo contrattuale pattuito, per ogni contratto applicativo del presente Accordo, è applicata una penale pari allo 0,5 per mille del valore contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo e comunque complessivamente non superiore al 10% per cento dell'importo pattuito.

ART. 4 - REVISIONE DEI PREZZI E MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

La clausola di revisione dei prezzi sarà inserita nell'ambito dei singoli contratti attuativi ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 36/2023.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto – art. 120, c. 9 D.Lgs. 36/2023. Per le ipotesi previste dall'art.120, comma 9, del Codice dei contratti l'Appaltatore, durante l'esecuzione dei singoli contratti attuativi, è tenuto ad eseguire le variazioni richieste dalla Amministrazione pari alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, e non ha diritto ad alcuna indennità aggiuntiva, salvo il corrispettivo relativo ai lavori.

Ai fini della determinazione del quinto d'obbligo, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute.

In tal caso, in applicazione del principio espresso nel parere del Servizio di supporto giuridico del MIT n. 1678 del 6.12.2022, l'appaltatore si impegna a reperire la qualificazione eventualmente mancante per l'esecuzione dei lavori. Nel corso dei lavori l'Appaltatore può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, di sua esclusiva ideazione e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori.

L'Amministrazione può sempre ordinare l'esecuzione dei lavori in misura inferiore a quanto previsto dal Capitolato Speciale, nel limite di un quinto dell'importo contrattuale, senza che nulla spetti all'Appaltatore a titolo di indennizzo.

La volontà di eseguire i lavori in misura inferiore a quanto previsto contrattualmente deve essere, tempestivamente, comunicato all'Appaltatore da parte del Responsabile Unico del Progetto e in ogni caso prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 120, c. 10 Dlgs. 36/2023, la stazione appaltante si riserva di prorogare l'accordo quadro per una durata massima pari a 12 mesi agli stessi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. La Stazione Appaltante eserciterà

tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto originario.

Art. 5 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal presente contratto e dai documenti facenti parte integrante dello stesso, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;

attrezzi e opere provvisorie e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza;

L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali;

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 6 – MISURE ORIENTATE A GARANTIRE LE PARI OPPORTUNITÀ GENERAZIONALI, DI GENERE E DI INCLUSIONE LAVORATIVA PER LE PERSONE CON DISABILITÀ O SVANTAGGIATE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 57 D.LGS. 36/23 E DELL'ALLEGATO II.3 D.LGS. 36/23

- **(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Relazione di genere)** L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del presente accordo quadro, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

- **(Se l'operatore economico impiega da 15 a 50 dipendenti Legge 68/99 disabili)** L'appaltatore si impegna, entro 6 mesi dalla stipula del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel

triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

- (in caso di necessità di assunzione di personale per l'esecuzione del contratto)

L'appaltatore si obbliga a rispettare l'impegno assunto in sede di gara ad assicurare una quota pari almeno al 30 per cento delle nuove assunzioni necessarie all'occupazione giovanile e una quota pari al 15 per cento delle assunzioni all'occupazione femminile.

Penali: Ai sensi dell'art. 1, comma 6, dell'Allegato II.3 al D.Lgs. 36/2023, il mancato adempimento degli obblighi sopraindicati comporta l'applicazione di una penale pari ____ (scegliere tra lo 0,5 per mille e 1,5 per mille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo fino ad un massimo del 10 per cento di detto ammontare, nonché per la mancata produzione della relazione di genere, l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento.

ART. 7 - OSSERVANZA CONTRATTI COLLETTIVI E REGOLARITÀ NEI RAPPORTI DI LAVORO

A norma degli artt. 11 e 57, c.1 del Dlgs 36/2023, l'Appaltatore si impegna all'osservanza, verso i dipendenti impegnati nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente accordo quadro e dei contratti attuativi, di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. Devono essere effettuati presso le Casse Edili presenti sul territorio Regionale e presso gli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza le iscrizioni delle imprese e dei lavoratori impiegati nella realizzazione del presente appalto, anche se assunti fuori della Regione Sicilia. L'Appaltatore si obbliga ad applicare i contratti e gli accordi di cui al precedente comma anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche nei rapporti con i soci. All'applicazione e al rispetto dei contratti e accordi predetti debbono obbligarsi anche le imprese eventualmente non aderenti alle associazioni stipulanti e indipendentemente dalla struttura e dimensione delle imprese stesse e da ogni altra loro qualificazione giuridica, economica e sindacale.

(togliere nel caso non sia stato dichiarato il subappalto) L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalle responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione. Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'impresa per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. Qualora l'irregolarità denunciata non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'impresa, si procede all'accantonamento di una somma pari all'irregolarità denunciata e comunque non

superiore al 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.

ART. 8 -PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO PER OGNI CONTRATTO ATTUATIVO

1. Per i contratti applicativi verranno corrisposte rate di acconto ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 3 e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti, raggiungono un importo:
2. Importo del contratto (unica soluzione) per importi di lavori fino a € 20.000,00
3. > € 20.000,00 e fino a € 40.000,00, pagamento al raggiungimento di un valore di opere realizzate fino a € 40.000,00;
4. > € 40.000,00 e fino a € 80.000,00, pagamento al raggiungimento di un valore di opere realizzate fino a € 80.000,00;
5. Fino a € 80.000,00, pagamento ogni qualvolta l'importo delle opere realizzate raggiunge il valore di € 80.000,00;
6. Non è prevista la corresponsione all'emissione del certificato di ultimazione lavori di una rata di acconto corrispondente al pagamento della quota rimanente risultante dalla conclusione dei lavori stessi; la quota rimanente diventerà oggetto del pagamento della rata di saldo, da emettersi entro i tempi sotto riportati.
7. Per ogni S.A.L. verranno redatti i relativi documenti contabili disciplinati dall'articolo 14 co. 1 del D.M. n. 49 del 07/03/2018 e s.m.i.
8. L'importo dei lavori di ciascun S.A.L. si intende:
 - al netto del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, applicato a tutti i prezzi unitari del Prezzario Unico per i Lavori Pubblici Regione Sicilia in vigore all'atto offerta, nonché alle specifiche Analisi dei Prezzi redatte dalla D.L. I prezzi unitari, così "ribassati", costituiranno i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità dei lavori previsti dagli Ordinativi/Contratto Attuativo;
 - incrementato dall'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e

assistenziale, da liquidarsi, salvo cause ostative, in sede di conto finale;

- al netto dell'importo di eventuali stati avanzamento precedenti;
- al netto del recupero dell'anticipazione da conteggiarsi in percentuale sullo Stato di Avanzamento dei Lavori.

9. Entro 45 (quarantacinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1, la Direzione Lavori redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, che deve recare la dicitura:

«lavori a tutto il » con l'indicazione della data di chiusura.

10. Il RUP emette, il conseguente certificato di pagamento che deve richiamare lo stato di avanzamento dei lavori con la relativa data di emissione e il Contratto Attuativo a cui è collegato.

11. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione.

12. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento entro i successivi 60 (sessanta) giorni mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'appaltatore.

13. Il conto finale dei lavori, redatto entro 15 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, è sottoscritto dalla Direzione Lavori e trasmesso al RUP; esso accerta e propone l'importo della rata di saldo, di qualsiasi entità, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del collaudo, se dovuto, ovvero della regolare esecuzione.

14. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eccezioni già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ritiene definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una propria relazione sul conto finale.

15. La rata di saldo, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, salvo cause ostative, è pagata entro 30 giorni dall'emissione del collaudo tecnico amministrativo (ovvero dal Certificato di Regolare Esecuzione) previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

16. Ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile, il versamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera.

17. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo se l'Appaltatore abbia presentato apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 117, comma 9, del Codice dei contratti.

18. Fatto salvo l'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

19. L'Appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima professionalità e diligenza, nonché improntare il proprio comportamento alla buona fede, allo scopo di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili e i relativi rimedi da adottare.

20. Nel caso in cui, per singolo Contratto Attuativo, venga emesso un unico Stato Avanzamento Lavori, la Direzione Lavori ha facoltà di emettere un'unica documentazione contabile che inglobi il

pagamento in acconto e il pagamento in saldo.

21. Tale unica documentazione contabile verrà denominata “Stato Avanzamento Lavori Primo e Ultimo Finale”. Nell’emissione del relativo Certificato di Pagamento non verrà operata la trattenuta dello 0,5%.

Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. La stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi e con le modalità stabilite dall’art. 122 del D.lgs. 36/2023.

2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Art. 9 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori, nonché l’articolo 36 della Legge 20 Maggio 1970, n. 300.

2. L'operatore economico si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'operatore economico si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Operatore economico anche nel caso in cui questa non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. L'operatore economico si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. E' fatto obbligo, altresì, all'operatore economico di rispettare quanto prescritto dal *D.Lgs. n. 81/2008* “misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori”. L’operatore economico è tenuto ad utilizzare personale idoneo ed in grado di svolgere l’attività prevista dal contratto, essendo dotato delle necessarie conoscenze, di mezzi di lavoro adeguati e dovrà garantire, inoltre, che tutto il personale impiegato sia formato su prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera e modalità di esecuzione dei lavori.

Art.10 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 120 del D.lgs. n.36/2023, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

3. L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni, relativamente a ciascun contratto applicativo, è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante nei limiti e alle seguenti condizioni previste dall'art. 119 D.lgs. n. 36/2023 e successivamente modificato dall'art. 41 del D Lgs 31/12/2024, n. 209:
 - a. che il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
 - b. che non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 del D.lgs. n.36/2023;
 - c. che all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare.
4. L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio della esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate. Contestualmente, trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli da 94 a 98 e il possesso dei requisiti di cui agli [artt. 100](#) e [103](#) del D.lgs n. 36/2023 nonché tutta la ulteriore documentazione richiesta dal predetto Codice.
5. La mancata ingiustificata presentazione della documentazione prevista costituisce grave inadempimento del contratto e determina l'avvio delle procedure di risoluzione contrattuale.
6. L'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida il subappalto in misura pari alla percentuale dell'importo contrattuale dichiarata in sede di gara.
7. Il subappaltante non può avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'ente appaltante per le obbligazioni di cui al contratto di subappalto, il quale si intende efficace esclusivamente fra le parti contraenti.
8. La Stazione Appaltante provvede direttamente a corrispondere al subappaltatore l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti nei casi di cui all'art. 119, comma 11, del D.Lgs 36/2023.

Art. 11 - GARANZIA DEFINITIVA

1. L'operatore economico, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, ha depositato idonea garanzia, pari al 5% degli importi affidati dal presente contratto, dell'importo di: € _____ (_____), mediante garanzia fideiussoria n. _____, rilasciata in data _____, dalla Società _____.
2. La garanzia dovrà essere tempestivamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'operatore economico.
3. In caso di inadempimento di tale obbligo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Operatore economico, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo

garantito permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo.

Art. 12 - RESPONSABILITA' VERSO TERZI E ASSICURAZIONE

1. L'operatore economico, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Operatore economico quanto dell'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo e/o di terzi. Si obbliga, inoltre, a manlevare e mantenere indenne l'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo da qualsiasi responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto.

2. L'operatore economico ha stipulato a tale scopo una Assicurazione di Responsabilità Civile, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, con polizza n. _____ con decorrenza dal _____ al _____, rilasciate dalla società di assicurazioni _____ con i massimali indicati nella richiamata polizza depositata agli atti.

3. Per quanto non previsto nel presente articolo, si rimanda al Capitolato Speciale di Appalto che si richiama per intero nel presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale.

Art. 13 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, l'operatore economico si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'operatore economico è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

2. A pena di nullità del contratto, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto, devono essere registrati sul conto corrente dedicato sopra riportato e devono essere

effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010). Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

ART. 14 – VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI

Si richiama l'articolo 19 del Capitolato Generale di cui al D.M. n. 145/2000.

1. E' a carico dell'Appaltatore provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, per richiesta della Direzione dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, e accessori.
2. La campionatura sarà accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuare caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle norme di approvvigionamento, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della Direzione dei Lavori.
3. Eventuali campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dalla Direzione dei Lavori e dall'Appaltatore, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nel luogo indicato dalla Direzione dei Lavori.
4. Oltre ai campioni ordinariamente previsti per l'esecuzione delle strutture, in questo caso non previste, i principali componenti di cui effettuare campionature saranno, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, profilati metallici, calcestruzzi ed armature di acciaio, murature, serramenti, rivestimenti, impermeabilizzazioni, apparecchiature ed impianti e loro componenti.
5. Sugli impianti saranno eseguite in corso d'opera attività di verifica, controllo e prove intese ad accertare che:
 - la fornitura dei materiali e/o dei componenti, sia dal punto di vista quantitativo sia da quello qualitativo, corrisponda alle prescrizioni contrattuali;
 - il montaggio delle varie parti sia accuratamente eseguito;
 - il perfetto funzionamento di ogni singolo, dispositivo ed apparecchiatura;
6. Tutti gli oneri per le verifiche e le prove per gli impianti oggetto dell'appalto, sono a carico dell'Appaltatore, ed in particolare:
 - la fornitura, al Direttore dei Lavori ed al Collaudatore, di strumenti e materiali necessari per rilievi, determinazione di quote, misurazioni, tracciamenti, prove di carico e/o di qualificazione su terreni, su strutture in fondazione e in

elevazione;

- la messa a disposizione di fornitori di servizi muniti di certificazione UNI EN ISO 9003 per l'esecuzione di controlli, misure, prove e/o verifiche;
- la messa a disposizione di personale d'aiuto e della mano d'opera occorrente, fino al termine delle operazioni di verifica e prova.

7. Ogni intervento dovrà risultare collaudabile a norma delle leggi e/o dei regolamenti tecnici di settore.

1. L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

8. La Direzione dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto, non emetterà il certificato di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

ART. 15– COLLAUDO

2. I contratti sono soggetti a collaudo secondo l'art. 116 del D.Lgs. 36/2023 per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture per certificare il rispetto delle caratteristiche tecniche, economiche e qualitative dei lavori e delle prestazioni, nonché degli obiettivi e dei tempi, in conformità delle previsioni e pattuizioni contrattuali. Per effettuare le attività di collaudo dei lavori le stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche nominano da uno a tre collaudatori scelti tra i propri dipendenti o tra i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità. I collaudatori dipendenti della stessa amministrazione appartengono a strutture funzionalmente indipendenti. Il compenso spettante per l'attività di collaudo è contenuto per i dipendenti della stessa amministrazione nell'ambito dell'incentivo di cui all'articolo 45, mentre per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche è determinato ai sensi della normativa applicabile alle stazioni appaltanti e nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 9, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tra i dipendenti della Stazione Appaltante oppure tra i dipendenti delle altre amministrazioni è individuato anche il collaudatore delle strutture per la redazione del collaudo statico. Per accertata carenza nell'organico della Stazione Appaltante, oppure di altre amministrazioni pubbliche, o nei casi di particolare complessità tecnica, la Stazione Appaltante affida l'incarico con le modalità previste dal codice.

Art. 16 – CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal presente atto è competente il Foro di Palermo che è, in via

esclusiva, quello di competenza, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri. Nelle more della risoluzione delle controversie, l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 17 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria, eventuale registrazione del contratto, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Art. 18 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Per effetto del presente contratto l'Impresa ha eletto domicilio presso l'Area Tecnica A.O.U.P. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni di cui al comma precedente deve essere tempestivamente notificata dall'Operatore economico all'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

Art. 19 - DOCUMENTI INTEGRATIVI DEL CONTRATTO

1. L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dai documenti posti a base di gara depositati agli atti dell'U.O.C. Area Tecnica all'A.O.U.P. Paolo Giaccone di Palermo, che le parti dichiarano di conoscerli e accettarli.

2. I predetti documenti, agli atti di questa Stazione Appaltante, sono da ritenersi a tutti gli effetti parti integranti e sostanziali del presente contratto per l'appalto dei lavori citati in epigrafe, anche se non materialmente allegati.

Art. 20 - EFFICACIA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto si intende perfezionato con la firma delle parti contraenti. Unitamente agli allegati viene letto e sottoscritto in segno di accettazione dalle parti.

2. Per quanto non disciplinato dal presente atto, si rinvia a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici e tutte le normative di legge nazionali e regionali inerenti l'oggetto del presente appalto e dal Codice civile.

Art. 21– REGOLAMENTO EUROPEO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI N. 2016/679

I dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno trattati, anche in maniera automatizzata e nel rispetto della normativa in vigore, esclusivamente per le finalità di esperimento della gara, nonché, limitatamente al solo aggiudicatario, per la successiva stipulazione e gestione del contratto. In particolare, il trattamento dei dati personali si propone la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei

concorrenti in relazione alla gara di cui trattasi. Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere le prescritte dichiarazioni a pena di esclusione. I dati possono essere comunicati, in applicazione delle vigenti disposizioni normative, ai competenti uffici pubblici, nonché agli altri concorrenti che esercitino il diritto di accesso ai documenti di gara. I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui al Capo III e VIII del GDPR (Regolamento Europeo sulla Privacy 679/2016/UE). L'interessato ha diritto alla rettifica e all'integrazione dei dati personali, alla cancellazione, alla limitazione del trattamento, nei casi previsti dalla normativa.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità per le quali sono stati conferiti e successivamente per l'adempimento degli obblighi di legge connessi e conseguenti alla presente procedura. Titolare del trattamento dei dati è A.O.U.P di Palermo - DPO è il Dott. Dott. Boris La Corte.

Designato con Deliberazione n. 1308 del 16/12/2024 e contattabile all'indirizzo email: dpo@policlinico.pa.it.

Il contratto si intende stipulato e perfezionato alla data di sottoscrizione dell'ultimo firmatario

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti che dichiarano che il presente atto, nel suo contesto, ed in ogni sua clausola, è conforme alle loro volontà.

Il presente atto si compone di complessive n. pagine, e sarà registrato solo in caso d'uso.